



Ispezioni sul lavoro e Sicurezza

Mercoledì 22 maggio 2013 dalle 8,30 alle 13,00


Presso Fondazione Dino Zoli – V.le Bologna, 288 – Forlì

Organizzato da:



ConsulenzaAgricola.it

RISPOSTE EFFICACI PER IL MONDO AGRICOLO



22/05/2013

SI CUREZZA SUL LAVORO

In AGRICOLTURA

**ULTIME NOVITA' E NORMATIVE A
SCADENZA IMMINENTE**



a cura di Battelli Cristiano e Bombardini Valentina





ARGOMENTI

- 1) OBBLIGO DI DOCUMENTARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
- 2) FORMAZIONE A LAVORATORI, PREPOSTI E D.L.
- 3) FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SU ALCUNE MACCHINE
- 4) SEMPLIFICAZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA
- 5) PREVENZIONE INCENDI: SERBATOI A GASOLIO
- 6) PATENTINO FITOSANITARI
- 7) REVISIONE MACCHINE






1) *Valutazione dei Rischi*

FINO AD «OGGI» PER LE AZIENDE CHE OCCUPAVANO MENO DI 10 LAVORATORI (AD ECCEZIONE DI ALCUNI CASI) E' STATO POSSIBILE AUTOCERTIFICARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Art. 29 D.Lgs 81/08



NOVITA': DAL 1 GIUGNO 2013 QUESTO NON SARA' PIU' POSSIBILE


Gia' seconda proroga






Valutazione dei Rischi

I DATORI DI LAVORO DEVONO
DOCUMENTARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI



SULLA BASE DI
PROCEDURE
STANDARDIZZATE




CON
ALTRI CRITERI






Valutazione dei Rischi


Chi è escluso dalla valutazione dei rischi:



I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO CHE
OPERANO DA SOLI



AZIENDE AGRICOLE (S.S.) CON SOLAMENTE
SOCI LAVORATORI




AZIENDE AGRICOLE A CONDUZIONE FAMILIARE
E SOLAMENTE COLLABORATORI FAMILIARI





Valutazione dei Rischi

Chi è **INCLUSO** nell'obbligo di documentare la valutazione dei rischi:



TUTTI GLI ALTRI CASI

E' SUFFICIENTE ASSUMERE UN LAVORATORE PER 1 GIORNO E SI RIENTRA NELL'OBBLIGO DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (voucher, OTD, prestazioni occasionali,...)






2) **FORMAZIONE DEI LAVORATORI**

NOVITA': SONO STATI INDIVIDUATI I «NUOVI» CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

- Accordo stato regioni n 221 del 21 dicembre 2011 in applicazione dell'art. 37 comma 2) del D.Lgs 81/08
 - Accordo stato regioni del 25 luglio 2012 (adeguamenti e linee applicative)



LA LEGGE E' GIA' PIENAMENTE IN VIGORE

Data di entrata in vigore: 11/01/2012






FORMAZIONE DEI LAVORATORI

TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO PIU' DI 50 GG/ANNO
devono effettuare la formazione come definito da tale accordo

Accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 n. 221



TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO FINO A 50 GG/ANNO
possono effettuare la formazione in modo semplificato

- Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.






FORMAZIONE DEI LAVORATORI

TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO PIU' DI 50 GG/ANNO:


12 ORE DI FORMAZIONE COMPLESSIVA



4 ore di

**FORMAZIONE
GENERALE**

Credito Formativo Permanente



8 ore di

**FORMAZIONE
SPECIFICA**

Rischio medio

Formazione da effettuare prima o contestualmente
all'assunzione. Da completare entro 60 gg







FORMAZIONE DEI LAVORATORI

TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO PIU' DI 50 GG/ANNO:

6 ORE DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI



Chi aveva effettuato la formazione prima del 11/01/2012 (ma dopo l'11/01/2007) con criteri in vigore all'epoca di realizzazione (e può essere documentato), allora può fare aggiornamento entro 11/01/2017



Chi aveva effettuato la formazione prima del 11/01/2012 (e prima dell'11/01/2007) con criteri in vigore all'epoca di realizzazione (e può essere documentato), allora doveva fare aggiornamento entro 11/01/2013






FORMAZIONE DEI LAVORATORI

TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO FINO A 50 GG/ANNO:

CONSEGNA DI OPUSCOLO INFORMATIVO «VALIDATO»



Gli obblighi formativi si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.

Si sa tuttavia che il settore agricolo presenta un'alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali e “ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”.

Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo







FORMAZIONE DEI PREPOSTI (CAPI OPERAI)

TUTTI I PREPOSTI, OLTRE ALLA FORMAZIONE COME LAVORATORI, DEVONO EFFETTUARE

8 ORE DI FORMAZIONE PARTICOLARE E AGGIUNTIVA



Chi aveva effettuato la formazione prima del 11/01/2012 (ma dopo l'11/01/2007) con criteri in vigore all'epoca di realizzazione (e può essere documentato), allora può fare aggiornamento entro 11/07/2013 (6 ore)



..criteri facoltativi

Chi non aveva effettuato la formazione allora deve fare formazione completa entro 11/07/2013 (8 ore)

Successivamente 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni



FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO



CATEGORIA DI RISCHIO AZIENDA	CHI	COSA	QUANDO	AGGIORNAMENTO	QUANDO
Rischio Medio	Datore di lavoro di nuova attività	Corso per datori di lavoro – RSPP con nuovi criteri articolato in 4 moduli: 32ore	Completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività	10 ore	ogni 5 anni (a partire dall'11/01/2012)
	Datore di lavoro che partecipa a corsi già formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012 (con contenuti ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97) e che vengono realizzati entro il 26/07/2012	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	10 ore	Entro il 11/01/2017, poi ogni 5 anni
	Datore di Lavoro che ha svolto corso di formazione (con contenuti ai sensi dell'art. 3 del DM 16/01/97) prima del 11/01/2012	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	10 ore	Entro il 11/01/2017, poi ogni 5 anni
	Datore di lavoro – RSPP esonerato dalla frequenza ai corsi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94	Esonerato da formazione con nuovi criteri	/	10 ore	Entro il 11/01/2014, poi ogni 5 anni






3) ABILITAZIONE ALL'USO DI DETERMINATE ATTREZZATURE

NOVITA': SONO STATE INDIVIDUATE LE ATTREZZATURE ED I CRITERI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI AL FINE DI OTTENERNE L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO

- Accordo stato regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'art. 73 comma 5) del D.Lgs 81/08
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 11/03/2013 (esperienza documentata, uso saltuario,..)



LA LEGGE E' GIA' PIENAMENTE IN VIGORE

Data di entrata in vigore: 12/03/2013





ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE

- **PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI**
 - **GRU A TORRE**
 - **GRU MOBILE**
 - **GRU PER AUTOCARRO**
- **CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO**
 - **TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI**
- **MACCHINE MOVIMENTO TERRA (*Escavatori, Terne, Pale, Pompa per Calcestruzzo, Autoribaltabile a cingoli*)**






ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE


TUTTI GLI UTILIZZATORI (operatori che usano l'ADL)
devono effettuare la formazione come definito da tale accordo

- **Accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 n. 53**



IL PERCORSO FORMATIVO E' NECESSARIO ANCHE IN CASO DI
UTILIZZO SALTUARIO OD OCCASIONALE

- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 11/03/2013.**



IL PERCORSO FORMATIVO NON E' NECESSARIO SE NON SI
CONFIGURA UNA ATTIVITA' LAVORATIVA (ES. SPOSTAMENTO A
VUOTO DELL'ATTREZZATURA, MANUTENZIONE O/S)

- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 11/03/2013.**






ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE

TUTTI GLI OPERATORI

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

MODULO TECNICO

MODULO PRATICO



X ore di FORMAZIONE
in funzione dell'attrezzatura

Formazione da effettuare prima di adibire un operatore all'uso
dell'attrezzatura





ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE

ESEMPIO: TRATTORE

Credito Formativo

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ORA)

MODULO TECNICO (2 ORE)

MODULO PRATICO PER TRATTORI A RUOTE (5 ORE)

MODULO PRATICO PER TRATTORI A CINGOLI (5 ORE)

VERIFICA PROVE TEORICHE

Questionario risposta multipla

VERIFICA PROVA PRATICA

- Trattore a ruote
- Trattore a cingoli







ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE

TUTTI GLI OPERATORI

4 ORE (MINIMO) DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI



**ALMENO 3 ORE
RELATIVE AGLI
ARGOMENTI DEI MODULI
PRATICI**



**Possibilità di svolgere le 3
ore anche in aula con
numero max di partecipanti
non superiore a 24**

Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 11/03/2013



ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE - RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA



REQUISITI DEI CORSI GIA' SVOLTI AL 12 MARZO 2013	OBBLIGHI DI INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTI
a) corsi composti di modulo teorico e pratico <u>con verifica finale di apprendimento</u> la cui durata complessiva <u>NON è stata inferiore</u> a quella prevista secondo i nuovi criteri (vedere specifico allegato dell'Accordo Stato – Regioni del 22/02/12 relativo alla specifica attrezzatura)	In tal caso si ritiene <u>valida l'abilitazione</u> e <u>l'OBBLIGO DI PRIMO AGGIORNAMENTO scatta</u> <u>a 5 anni dal superamento della verifica finale di apprendimento svolta</u>
b) corsi composti di modulo teorico e pratico <u>con verifica finale di apprendimento</u> la cui durata complessiva <u>è stata inferiore</u> a quella prevista secondo i nuovi criteri (vedere specifico allegato dell'Accordo Stato – Regioni del 22/02/12 relativo alla specifica attrezzatura)	In tal caso l'abilitazione è <u>ritenuta valida SOLO SE</u> la formazione svolta viene <u>INTEGRATA</u> con il <u>modulo di AGGIORNAMENTO</u> <u>ENTRO IL 12 MARZO 2015!</u> L'attestato avrà poi <u>validità 5 anni dalla data di tale aggiornamento</u>
c) corsi di qualsiasi durata <u>NON completati da verifica finale di apprendimento</u>	In tal caso l'abilitazione è <u>ritenuta valida SOLO SE</u> la formazione svolta viene <u>INTEGRATA</u> con il <u>modulo di AGGIORNAMENTO E con esecuzione di VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO</u> <u>ENTRO IL 12 MARZO 2015!</u> L'attestato avrà poi <u>validità 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.</u>
<u>CASO PARTICOLARE – SETTORE AGRICOLO</u>	
Possesso <u>AL 12 MARZO 2013</u> di <u>esperienza DOCUMENTATA</u> almeno <u>pari a 2 anni</u>	<u>OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ENTRO IL 12/03/2017</u>






ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE

ESPERIENZA DOCUMENTATA

PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 11/03/2013



LAVORATORE AUTONOMO opp. D.L. (e
relativi collaboratori famigliari)

Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà DPR 445/2000

Attestazione disponibilità in azienda
dell'ADL ed attività lavorativa svolta
nell'ambito del normale ciclo produttivo

LAVORATORE SUBORDINATO

Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà DPR 445/2000

Attestazione periodi di tempo in cui il
lavoratore ha utilizzato presso
l'ADL ed attività lavorativa svolta
nell'ambito del normale ciclo
produttivo

L'esperienza ...non antecedente 10 anni



4) **SORVEGLIANZA SANITARIA - SEMPLIFICAZIONI**

SI APPLICA



- ***ai lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.***
- ***si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole***
- **Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.**





SORVEGLIANZA SANITARIA - SEMPLIFICAZIONI

*In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi **specifici**, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.*

*2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha **validità biennale** e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.*

*3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita **certificazione**.*

*4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3. lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a **lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali**.*





SORVEGLIANZA SANITARIA - SEMPLIFICAZIONI

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati





***5) Attività soggette a
controlli di prevenzione incendi
da parte dei Vigili del Fuoco***


D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151





Nuovo regolamento di prevenzione incendi

DPR 151/2011



Entrata in vigore: 7 ottobre 2011

n Campo di applicazione:

individuazione delle **attività** (aziendali e/o di privati cittadini) **soggette ai controlli di prevenzione incendi (*Allegato I*)** e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio e tutte le altre attività correlate (deposito ed esame dei progetti, visite tecniche, ecc.) di **competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**





Nuovo regolamento di prevenzione incendi

DPR 151/2011


- n Abrogazione di precedenti norme (DM 16 febbraio 1982, DPR 26 maggio 1959 n. 689,) con l'obiettivo di semplificazione dei procedimenti relativi agli adempimenti in materia



DPR 151/2011 – Cosa cambia

Precedenti norme

- n Elenco delle attività soggette
- n Per tutte, presentazione di progetti soggetti a parere del Comando dei Vigili del Fuoco (avvio attività solo se parere positivo o silenzio assenso, tempi: 90 gg)
- n Per tutte le attività, rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dopo richiesta di sopralluogo (tempi 135 gg)



Nuovo regolamento

- n Nuovo elenco delle attività soggette
- n **Suddivisione** delle suddette **attività** in tre diverse **categorie A, B, C in relazione alla gravità del rischio** con differenti adempimenti (parere sui progetti solo per cat. B e C con tempi di risposta 60 gg)
- n Invio di apposita **SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)** – regime di autocertificazione tramite specifici professionisti abilitati, sopralluoghi o campione o non (tempi 60 gg)

SCIA = istanza di rilascio abilitazioni all'esercizio delle attività ai soli fini antincendio



DPR 151/2011

Le attività soggette in agricoltura

n Alcuni esempi (elenco non esaustivo) attività n. 3, 4, 12, 13, 27, 36, 49, 74 ; *click sul link* [DPR 151_11 prevenzione incendi \(VVFF\).pdf](#)

NOVITA': inserimento tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi quella di impianti per la distribuzione di carburante senza distinzioni e/o deroghe per l'utilizzo agricolo



I titolari di contenitori distributori rimovibili e non, contenenti gasolio ad uso agricolo e/o non agricolo di capacità fino a 9 m³ devono presentare apposita SCIA per attività di categoria A (p. 13 All.I)



Depositi e/o rivendite Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65° con capacità geometrica complessiva compresa da 1m3 a 9m3
(p. 12 All.I)



DPR 151/2011 – Procedimento

Per lo svolgimento dell'attività



il titolare dell'azienda presenta la SCIA allo SUAP o in via telematica al Comando dei Vigili del Fuoco

***Attività a rischio basso
CATEGORIA A***
(es. distributori mobili di gasolio fino a 9 m³)

-SCIA, ricevuta di avvenuta presentazione = abilitazione

- Controllo a campione dei Vigili del Fuoco entro 60 gg dalla ricezione

***Attività a rischio medio
CATEGORIA B***
(es. impianti di produzione calore oltre 116 kW fino a 350 kW)

-invio progetto per parere (60 gg), presentazione SCIA, ricevuta di avvenuta presentazione = abilitazione

- Controllo a campione dei Vigili del Fuoco entro 60 gg dalla ricezione

***Attività a rischio alto
CATEGORIA C***
(es. depositi fissi di GPL di capacità geometrica complessiva da 0,3 m³, oltre i 13 m³)

-invio progetto per parere (60 gg), presentazione SCIA, ricevuta di avvenuta presentazione = abilitazione

- Controllo certo dei Vigili del Fuoco entro 60 gg dalla ricezione ed in caso di esito positivo, rilascio del CPI



DPR 151/2011

Tempi di adeguamento

Alcune casistiche

n Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, **esistenti** alla data di pubblicazione del regolamento in oggetto (22/09/11), devono espletare i prescritti adempimenti **entro 2 ANNI dalla data di entrata in vigore del DPR 151/11, ossia entro il 7 OTTOBRE 2013;**

n Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, **esistenti** alla data di pubblicazione del regolamento in oggetto (22/09/11) ed **in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, alla scadenza dello stesso** devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento che riguarda **l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**





6) Il “Patentino” per l’acquisto e l’uso di prodotti fitosanitari

D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150






L'evoluzione normativa

OGGI:

***DPR 290/2001, Delibera di Giunta Regionale E.R.
1120/2008***

È obbligatoria autorizzazione detta “**patentino**” rilasciata dalla Provincia territorialmente competente **per l'acquisto** di prodotti fitosanitari classificati ed etichettati Molto Tossici T+, Tossici T, Nocivi Xn
Il rilascio dell'autorizzazione avviene a seguito di frequenza a specifico corso di formazione con superamento di apposito esame; è previsto rinnovo quinquennale frequentando corsi di aggiornamento con test di verifica finale





L'evoluzione normativa

DAL 26 novembre 2015

secondo il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150:

È obbligatorio specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti rilasciato dalla Regione competente secondo i propri ordinamenti.

Il rilascio dell'abilitazione avviene a seguito di frequenza a specifico corso di formazione.

Solo chi è in possesso di tale abilitazione può acquistare e impiegare fitosanitari e coadiuvanti.

L'abilitazione deve essere rinnovata su richiesta del possessore ogni 5 anni frequentando appositi corsi di aggiornamento

Fino alla loro scadenza sono valide le autorizzazioni all'acquisto (patentino) rilasciate ai sensi del precedente DPR 290/2001





7) Obbligo di revisione anche per le macchine agricole

**"Nuovo codice della strada", decreto
legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.**



Cosa ci si attende

*Il codice della strada prevede che
dal 1° gennaio 2014*


*sia obbligatoria la revisione per tutte le macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione (provviste di targa) sia **prima che dopo il 2009** (es. trattrici, mietitrebbiatrici, trattrici con pianale di carico e rimorchi..) con l'obiettivo di garantire che tali macchine mantengano nel tempo i requisiti di sicurezza e di efficienza che avevano al momento*



si attendono indicazioni operative sull'effettuazione delle revisioni (modalità, parametri da verificare, costi, tempi di adeguamento, strutture abilitate, ecc.) che devono essere definite da **uno o più decreti attuativi dei ministeri dei Trasporti e delle Politiche agricole.**

E' previsto in ogni caso che sia data precedenza nelle operazioni di revisione alle macchine immatricolate prima del primo gennaio 2009.





Grazie per l'attenzione

